

TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione penale

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del sottoscritto magistrato; letta la documentazione esibita; sentite le parti;

OSSERVA

In relazione alle richieste di costituzione di parte civile ed alle conseguenti eccezioni di esclusione delle parti civili avanzate dalle difese in data 29.1.2021 ed evidenziate nelle apposite memorie;

1. Va premesso in linea generale, come gli atti di costituzione allegati fanno riferimento a domande risarcitorie promosse nei confronti di tutti gli imputati con riferimento alla complessità dei capi di imputazione loro in concorso e rispettivamente ascritti. Si ritiene, al riguardo, che sono state espone in maniera dettagliata le ragioni a sostegno delle rispettive domande, dovendosi rimettere ai successivi sviluppi processuali stabilire i contorni ed i limiti delle eventuali responsabilità con riferimento alle singole condotte accertate.

2. Va disattesa l'eccezione proposta ed articolata con corpose memorie depositate in udienza dal [...] circa l'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Ritiene il Tribunale di aderire all'indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell'ente, nell'ambito del processo penale, instaurato anche nei confronti della persona giuridica, per accertare a suo carico la responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente da reato.

Premesso che la responsabilità dell'ente, come delineata dal D.lgs. n. 231/2001, possa pacificamente ricondursi ad un tertium genus di responsabilità, a cavallo fra l'illecito amministrativo e l'illecito penale, occorre verificare la riconducibilità a tale statuto di responsabilità delle norme che consentono la costituzione di parte civile nel processo penale.

Va sottolineato come il precedente citato dalla difesa (Sez. 6, sentenza n. 2251 del 5.10.2010, Rv. 248791), fa leva sull'argomento che non essendo la costituzione di parte civile istituto previsto dal D.lgs. n. 231 del 2001 "l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore".

Ritiene, all'opposto, il Tribunale che tale argomento non sia decisivo e possa, invece, derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell'ente a norma dell'art. 185 c.p., come richiamato dall'art. 74 c.p.p.

Si osserva, infatti, come da un punto di vista letterale, il rinvio operato dall'art. 34 e 35 del D.L.vo cit. consente l'estensione al procedimento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibili e l'estensione all'ente della disciplina relativa all'imputato, sempre in quanto compatibile.

Inoltre, vanno valorizzati i seguenti argomenti.

a) Argomento letterale: quando il legislatore ha inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di rito, lo ha espressamente affermato (cfr. l'art. 57, in materia di informazione di garanzia, integrativa della disciplina codicistica sul punto; l'art. 58, che prevede un procedimento semplificato per l'archiviazione; gli

artt. 62-64, che dettano regole proprie per i procedimenti speciali; gli artt. 53 e 54, in materia di sequestro preventivo e di sequestro conservativo, che prevedono caratteristiche autonome rispetto ai corrispondenti istituti del codice di rito). Del pari, nessuna norma del decreto vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente. In particolare, il richiamo operato dai giudici di legittimità (v. Cass. 2010 n. 2251) all'art. 54 del D.L.vo n. 231 del 2001 è inteso in senso ostativo alla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, in quanto visto in correlazione con l'art. 316 comma 1 c.p.p. Tuttavia, il Tribunale, condividendo l'orientamento delle corti di merito (cfr. ordinanza della Corte d'Assise di Taranto del 4.10.2016), ritiene l'art. 54 norma che integra la disciplina codicistica del sequestro conservativo, senza derogare alla disciplina del codice di rito ed in particolare alle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 316 c.p.p., che concernono le garanzie delle obbligazioni civili, implicitamente recepite nel D.L.vo n. 231 cit.

b) Argomento storico-interpretativo: nessun argomento si può trarre in proposito dalla relazione illustrativa del D.L.vo n. 231 del 2001 che non contiene alcuna indicazione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente.

c) Argomento sistematico: non si rinviene alcun ostacolo a tale interpretazione estensiva nella disciplina specifica in tema di accertamento dell'illecito amministrativo. Si consideri, in proposito, che il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è qualificabile come 'proprio' anche della persona giuridica in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda; Vi è, infatti, stretta connessione tra reato e responsabilità da reato degli enti sia con riferimento ai criteri d'imputazione oggettiva dei reati all'ente - rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 all'interesse o al vantaggio, alternativi e concorrenti tra di loro, che nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv 261112- 261113-26114-26115). Non può escludersi, quindi, che dal fatto dell'ente (cd. "colpa di organizzazione"; deficit di organizzazione e di controllo rispetto ad un "modello di diligenza esigibile", ex artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 231 del 2001), possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell'ente, che lo obbliga, a norma dell'art. 185 c.p., come richiamato dall'art. 74 c.p.p.

Vi sono, peraltro, una serie di disposizioni che consentono di inquadrare il sistema della responsabilità degli enti nel senso di ravvisare un modello sanzionatorio compatibile con il riconoscimento di un danno derivante dall'illecito, in particolare:

- l'art. 12 ove prevede la riduzione della sanzione pecuniaria quando il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, oppure l'ente abbia adottato condotte riparatorie ("... l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso");

- l'art. 17 che esclude l'applicabilità delle sanzioni interdittive, "quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (...) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso";

- l'art. 19, in tema di confisca, che, facendo espresso rinvio alla parte del prezzo o del profitto del reato che può essere restituita al danneggiato, consente di esercitare l'azione civile per l'accertamento della sussistenza di tale diritto e la determinazione del quantum. Infine, non decisivi si considerano i riferimenti alla

decisione della sentenza C-79/11 del 12 luglio 2012 della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale del 2014.

La Corte di Giustizia con la sentenza indicata, nel decidere sulla questione pregiudiziale sollevata dal GIP del Tribunale di Firenze ("Se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere "espressamente" la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale, e segnatamente agli arti 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nonché alle disposizioni della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato) ha dichiarato che "l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato".

La Corte non ha, però, stabilito che la vittima dell'illecito realizzato dall'ente non possa vantare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria, nell'ambito del processo penale a carico dell'ente, dinanzi al giudice competente, ex art. 36 del D.L.vo n. 231 del 2001. Dall'altro lato, la pronuncia della Consulta rappresentando una mera pronuncia di inammissibilità, non preclude di ricostruire un sistema di responsabilità dell'ente che ammetta la costituzione di parte civile (con la sentenza n. 218 del 18.7.2014, ha dichiarato che "è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. e del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, impugnati, in riferimento all'art 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che nel processo penale le persone offese possono chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendente"). Conseguentemente, dalle considerazioni sin qui svolte, devono ritenersi ammissibili le richieste di costituzione di parte civile avanzate ...

[....]

P.Q.M.

Visti gli artt. 74 e ss. Ammette le seguenti parti civili, in relazione alle domande risarcitorie da loro presentate nei confronti degli odierni imputati:

[...]

Ordinanza letta alla presenza delle parti in udienza. Lecce, 29 gennaio 2021

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Saracino

Letta e depositata in udienza il 29.01.2021